



TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

2 SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6881/2025** promosso da:

Parte_1 con l'avv. DIMITRI LIOI

RICORRENTE/I

contro

Controparte_1 con l'avv. ACHILLE BEFUMO

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Giuseppe Liotta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/2/2026 ,
non sospende l'efficacia esecutiva del titolo per carenza dei gravi motivi connessi al “ fumus boni iuris “ ed al “ periculum in mora “

Prima di entrare nel merito della vicenda , occorre fare riferimento ai fatti di causa .

Il sig. *Parte_1* ha proposto opposizione nei confronti dell'atto di precetto notificatogli dalla sig.ra *Controparte_1* e con il quale gli veniva richiesto il pagamenti dell'importo complessivo di € 9682,25 relativo al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio *Per_1* , come previsto dalla sentenza di divorzio n. 2285/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo .

L'attore opponente , a sostegno della propria opposizione , eccepisce l'estinzione del proprio debito mediante compensazione con un presunto controcredito di € 12.200,00, vantato nei confronti di parte convenuta per il mancato versamento della stessa quando l'assegno di mantenimento era a carico della convenuta dalla precedente sentenza di separazione n. 3201/2016 .

In sostanza l'opponente ritiene che i rispettivi crediti siano compensabili , attesa la medesima natura alimentare degli stessi .

A tale riguardo , si ritiene che le tesi difensive di parte attrice non siano ammissibili .

Infatti , in tema di compensabilità di crediti entrambi alimentari , occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art.447 cc comma 2 che dispone : “ l'obbligato agli alimenti non può proporre all'altra parte la compensazione , neppure quando si tratta di prestazioni arretrate “ .

Le ragioni connesse al divieto di compensazione sono da ascrivere alla tutela dell'interesse superiore del minore , garantendogli la disponibilità immediata e continuativa delle somme necessarie al suo mantenimento .

L'ammissione della compensazione per il regolamento di crediti e debiti pregressi tra i genitori , comporterebbe la compromissione delle esigenze attuali e concrete del figlio , neutralizzando la funzione tipica dell'obbligazione di mantenimento .

Inoltre sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità , evidenziano come il divieto di compensazione è applicabile in termini assoluti , anche nell'ipotesi in cui il controcredito abbia anch'esso natura alimentare .

In sostanza ,l'attuale funzione di mantenimento dell'assegno di mantenimento è comunque prioritaria , non potendo comunque essere limitata da crediti pregressi , anche se aventi la stessa natura .

Bergamo , 24 marzo 2026

Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta